

Vigilanza bancaria e finanziaria

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E
DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE**

Il documento illustra l'insieme degli interventi che la Banca d'Italia intende compiere per dare applicazione alla nuova legislazione europea in materia di vigilanza prudenziale delle banche e delle SIM introdotta con il Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2013/36/UE.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata npv@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito informatico della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (cfr. art. 6, co. 3 del [Regolamento del 24 marzo 2010](#)); generiche indicazioni di riservatezza non saranno considerate una richiesta di non divulgare i commenti.

Documento per la consultazione

Agosto 2013

1. Nuova architettura della legislazione prudenziale europea

Il 27 giugno 2013 sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GUUE) i testi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito “Regolamento” o “CRR”) e della Direttiva 2013/36/UE ⁽¹⁾ (di seguito “Direttiva” o “CRD IV”) con i quali vengono introdotte nell’Unione europea le regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel dicembre 2010 (come successivamente modificate e integrate) ⁽²⁾ con l'intento di promuovere un sistema bancario più solido e resistente agli *shock* finanziari.

Tali nuovi provvedimenti (cd. Level 1 text) – che sostituiscono integralmente la Direttiva 2006/48/CE (“CRD”), relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e la Direttiva 2006/49/CE (“CAD”), relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi – costituiscono il quadro normativo di riferimento nell’Unione europea per **banche e imprese di investimento (SIM)** dal **1° gennaio 2014**.

Il nuovo quadro normativo - promosso con un’iniziativa legislativa della Commissione europea del luglio 2011 ⁽³⁾ - costituisce l’attuazione del progetto definito nel Consiglio europeo del giugno 2009 ⁽⁴⁾ relativo all’istituzione di un *single rulebook* applicabile alle istituzioni finanziarie del Mercato Unico, ossia di una disciplina unica e di armonizzazione delle normative prudenziali degli Stati membri.

In prospettiva, il *single rulebook* costituirà la cornice normativa nella quale il cd. Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism – SSM*) ⁽⁵⁾ eserciterà le proprie funzioni di vigilanza con l’obiettivo di assicurarne l’omogenea applicazione nei paesi dell'area dell'euro e negli altri Stati membri aderenti. Esso è il primo dei tre pilastri sui quali si reggerà la cd. Unione bancaria cui si affiancheranno il sistema di risoluzione delle crisi e quello di garanzia dei depositi ⁽⁶⁾.

2. Le fonti comunitarie

La nuova legislazione europea si compone di due atti:

- la Direttiva 2013/36/UE, che **dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali**, contenente disposizioni in materia di: autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, cooperazione fra autorità di vigilanza, processo di controllo prudenziale, metodologie per la determinazione delle riserve di capitale (*buffer*), disciplina delle sanzioni amministrative, regole su governo societario e remunerazioni;

¹ <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A176%3ASOM%3AIT%3AHTML>.

² *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità e Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools*; per una completa elencazione dei documenti redatti dal Comitato di Basilea sulle nuove regole prudenziali, cfr. *Compilation of documents that form the global regulatory framework for capital and liquidity* disponibile all’indirizzo <http://www.bis.org/bcbs/basel3/compilation.htm>.

³ http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/new_proposals_en.htm.

⁴ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/108645.pdf, pag. 6-9.

⁵ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-953_it.htm.

⁶ http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120626_it.htm.

- il Regolamento (UE) n. 575/2013, che avendo **diretta efficacia negli Stati membri** non richiede il recepimento da parte degli Stati membri e che definisce le norme in materia di fondi propri, requisiti patrimoniali minimi, rischio di liquidità, leva finanziaria (*leverage*), informativa al pubblico.

Il *single rulebook* europeo si compone - oltre che dal Regolamento e dalla Direttiva - anche degli standard tecnici vincolanti ⁽⁷⁾ e delle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority - EBA*) cui il nuovo *framework* affida la disciplina di attuazione della normativa primaria (cd. Level 2 text) nonché la definizione delle regole ai fini del reporting alle autorità di vigilanza.

3. Le principali novità del nuovo *framework* normativo

Il nuovo *framework* normativo europeo introduce importanti elementi di novità sul piano dei contenuti rispetto alla vigente normativa prudenziale, in coerenza con la revisione della legislazione finanziaria internazionale.

In particolare, si rammenta l'introduzione di nuove regole nelle seguenti materie:

- a) *capitale*: si è provveduto ad accrescere sia la qualità sia il livello minimo regolamentare del patrimonio di vigilanza nell'ambito di un quadro complessivo di maggiore armonizzazione degli aggregati patrimoniali;
- b) *rischio di controparte*: sono stati introdotti: i) un requisito patrimoniale ad hoc (*credit valuation adjustment - CVA*) per coprire le perdite derivanti dagli aggiustamenti al valore di mercato dei contratti derivati OTC a seguito delle variazioni del merito di credito; ii) uno specifico trattamento per le esposizioni verso le controparti centrali (Central Counterparty - CCP);
- c) *leverage ratio*: l'entrata in vigore del Regolamento comporta l'introduzione di specifici obblighi di *reporting* in materia di "leva finanziaria" per banche e SIM. E' anche previsto dal 1° gennaio 2015 un obbligo di disclosure del proprio coefficiente di leva finanziaria ⁽⁸⁾;
- d) *liquidità*: dal 1° gennaio 2014 inizia il periodo di monitoraggio di un anno durante il quale le banche e le SIM saranno tenute all'adempimento di specifici obblighi segnaletici per la rilevazione della propria esposizione al rischio di liquidità;
- e) *buffer di capitale*: la CRD IV disciplina a livello europeo i *buffer* di capitale alla luce delle nuove previsioni del Comitato di Basilea in materia (per maggiori dettagli cfr. par. 6);
- f) *obblighi di disclosure*: è prevista l'introduzione di nuovi obblighi di *disclosure* con frequenza annuale (artt. 89 e 90 CRD IV); per le banche e le SIM con riferimento, tra l'altro, alle informazioni relative all'utile/perdita prima delle imposte, all'ammontare delle imposte stesse sull'utile/perdita e ai contributi pubblici ricevuti;

⁷ Questi possono essere rappresentati da Regulatory Technical Standard (RTS) e Implementing Technical Standard (ITS) (per una completa elencazione dei documenti redatti dall'EBA cfr. www.eba.europa.eu). Tali standard hanno diretta efficacia negli Stati membri, in quanto saranno adottati nella forma di regolamenti della Commissione.

⁸ L'imposizione del requisito di leva finanziaria (*leverage ratio*) - applicabile a partire dal 1° gennaio 2018 - è invece subordinata all'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo di una specifica proposta legislativa basata su una relazione che dovrà essere presentata dalla Commissione entro fine 2016.

g) *ambito di applicazione per le “imprese di investimento”*: In base all'articolo 4, comma 1, rientrano - nell'ambito di applicazione della CRR/CRD IV - le imprese di investimento assoggettate alla disciplina della Direttiva 2004/39/CE (“MIFID”), ad eccezione di quelle che non sono autorizzate alla prestazione del servizio accessorio di “*locazione di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti*”, che prestano esclusivamente uno o più dei seguenti servizi di investimento “*ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari*”, “*esecuzione di ordini per conto dei clienti*”, “*gestione di portafogli*”, “*consulenza in materia di investimenti*” e che non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti.

Tenuto conto dell'ampio e articolato quadro normativo che sta per entrare in vigore, si richiama, pertanto, sin da ora l'attenzione degli operatori su un'accurata valutazione degli impatti complessivi derivanti dall'applicazione del Regolamento e della Direttiva, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di una nuova definizione di capitale e di nuovi requisiti patrimoniali connessi con la disciplina sul rischio di controparte.

Inoltre si richiama l'attenzione degli intermediari sull'accuratezza nella produzione dei dati e delle informazioni che banche e le SIM sono tenute a fornire nell'ambito degli esercizi di monitoraggio funzionali alla definizione, degli indicatori di liquidità e del *leverage ratio* in vista della calibrazione finale che sarà condotta nei prossimi mesi a livello europeo.

4. L'adeguamento nazionale al nuovo *framework* europeo: il ruolo della Banca d'Italia

Il perseguimento dell'obiettivo della massima armonizzazione della normativa prudenziale a livello europeo ha ridotto significativamente il numero di discrezionalità presenti nel *framework* comunitario. Nel Regolamento e nella Direttiva sono comunque presenti alcune discrezionalità nazionali che possono essere esercitate dagli Stati membri e delle Autorità di vigilanza per tener conto di alcune specificità delle diverse giurisdizioni (cfr. par. 5 e 6).

L'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla nuova normativa europea richiede pertanto l'aggiornamento e la revisione delle vigenti disposizioni di vigilanza.

Il presente documento costituisce il **primo momento del processo di consultazione pubblica** che la Banca d'Italia promuove sui nuovi contenuti normativi; esso è focalizzato sulle **discrezionalità nazionali**. Nella tavola allegata sono riportate tutte le discrezionalità individuate dalla Banca d'Italia e, per la maggior parte di esse, sono indicate le relative scelte di attuazione.

Nel corso dei prossimi mesi, il processo di consultazione proseguirà con la pubblicazione di documenti dedicati, in particolare, ai seguenti profili: i) disciplina delle regole transitorie in materia di fondi propri e *buffer* di capitale (cd. *phase-in*); ii) ambiti disciplinari (ad esempio, governo societario, remunerazioni e sanzioni) per i quali occorre preventivamente modificare il TUB (d.lgs. 385/1993) e il TUF (d.lgs. 58/1998).

Nel prossimo autunno la Banca d'Italia avvierà anche una consultazione abbreviata sulle bozze dei testi normativi, che saranno elaborate anche tenendo conto dei commenti ricevuti in questa prima fase. Tali disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2014. In linea con gli interventi realizzati nel corso degli ultimi anni e in adempimento degli obblighi di revisione periodica della normativa previsti dalla legge n. 262/2005, per le materie interessate dal recepimento della direttiva si intende anche procedere a razionalizzare le disposizioni vigenti, effettuando i necessari

interventi di abrogazione e aggiornamento. Relativamente al Regolamento, invece, l'intervento normativo della Banca d'Italia sarà limitato all'esercizio delle discrezionalità nazionali in esso previste e all'abrogazione delle norme incompatibili con le nuove disposizioni comunitarie.

Tutti i documenti saranno pubblicati in una sezione dedicata del sito internet (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso) in modo da istituire a beneficio degli operatori un "punto unico" di accesso alla documentazione.

Nei casi in cui il Regolamento e la Direttiva riproducono discrezionalità nazionali già contenute nelle Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, si fa presente che la Banca d'Italia intende confermare per gli ambiti di propria competenza le scelte normative già effettuate salvo specifiche indicazioni contrarie.

Si precisa inoltre che, con riferimento alle previsioni che consentono alle Autorità competenti di continuare ad applicare anche successivamente al 1° gennaio 2014 le norme in vigore a livello nazionale prima di tale data ⁹, la Banca d'Italia continuerà ad applicare le vigenti disposizioni prudenziali (ad esempio, Circolare n. 263 e Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM), salvo diversa indicazione.

Per quanto attiene, poi, alle discrezionalità nazionali di nuova introduzione, la Banca d'Italia intende esercitarle tenendo conto dell'attuale impianto normativo e degli orientamenti e delle *best practices* di vigilanza maturati negli ultimi anni a livello internazionale nonché tenendo in considerazione le peculiarità del mercato italiano nel contesto europeo.

Assicurando piena continuità con il quadro regolamentare vigente, si mira, infatti, ad agevolare il processo di adeguamento degli operatori e a focalizzare l'impegno degli stessi sugli aspetti di maggiore novità.

Si fa, peraltro, presente che, in relazione ai futuri requisiti in materia di *leverage* e liquidità, la Banca d'Italia si riserva di rivedere la posizione espressa nel presente documento una volta che tali requisiti saranno stati definiti in tutti i loro elementi a seguito della conclusione del processo legislativo comunitario (cfr. par. 3 e 5.6).

Al fine di assicurare un efficace confronto critico e un'attenta valutazione delle specificità del mercato nazionale, si sollecitano, pertanto, commenti e osservazioni sulla presente proposta di esercizio delle discrezionalità nazionali (cfr. par. 5).

Più in generale nell'ambito del processo delineato in precedenza, si richiama l'attenzione sull'importanza del contributo che gli operatori sono chiamati a fornire nell'ambito delle diverse fasi della consultazione che si svolgeranno a livello nazionale ed europeo ¹⁰ per la definizione del nuovo *framework* prudenziale.

⁹ Ad esempio, nell'ambito del rischio di credito, per il trattamento delle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli stessi paesi terzi (art. 114.7 CRR) o di quelle verso amministrazioni regionali o autorità locali di paesi terzi (art. 115.4 CRR).

¹⁰ Ad esempio con riferimento agli schemi di standard tecnici vincolanti che l'Autorità Bancaria Europea pubblicherà sul proprio sito internet.

4.1 Segnalazioni statistiche e di vigilanza

L'armonizzazione a livello europeo si estende anche alle segnalazioni di vigilanza statistiche (FINREP) e prudenziali (COREP). L'Autorità Bancaria Europea ha predisposto una proposta relativa agli *Implementing Technical Standard* (ITS) ⁽¹¹⁾ che saranno adottati con appositi provvedimenti (di norma regolamenti) della Commissione europea direttamente efficaci negli Stati membri. La Banca d'Italia provvederà, pertanto, anche a rivedere le **segnalazioni** una volta che sarà concluso l'iter legislativo.

Le prime segnalazioni prudenziali **COREP** – che si applicano su base individuale e consolidata – dovranno essere prodotte con data di riferimento **31 marzo 2014**, mentre per il **FINREP** – che si applica ai soli gruppi che redigono bilanci conformi agli IAS/IFRS – è previsto uno slittamento al 1° luglio 2014 (prima data di riferimento **30 settembre 2014**).

Un trattamento specifico è previsto per le segnalazioni volte a monitorare il “requisito di copertura della liquidità” (LCR): la prima segnalazione dovrà essere prodotta con data di riferimento 31 marzo 2014 e avrà cadenza mensile. Per il primo anno gli intermediari potranno inoltrare tale segnalazione entro 30 giorni dalla data di riferimento; successivamente, in via ordinaria la segnalazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni.

Gli standard tecnici sulle segnalazioni saranno inoltre integrati, entro la fine del 2013, con gli schemi in materia di attività impegnate (*asset encumbrance*), *non-performing*, ristrutturata e soggette ad accordi di ristrutturazione (cd. “*forbearance*”).

Ferma restando la diretta efficacia negli Stati membri, gli ITS in esame concedono comunque taluni margini di intervento nella richiesta di informazioni alle Autorità nazionali. In particolare, la bozza di ITS pubblicata dall'Autorità Bancaria Europea riconosce che il FINREP e il COREP rappresentano una parte delle informazioni che gli intermediari vigilati inviano alle Autorità di vigilanza ⁽¹²⁾: queste ultime, quindi, potranno continuare a chiedere informazioni statistiche e/o prudenziali di Secondo Pilastro, nonché quelle necessarie a verificare il rispetto di normative strettamente nazionali (ad esempio, attività di rischio nei confronti di soggetti collegati).

Inoltre, gli ITS riconoscono agli Stati Membri la facoltà di richiedere le informazioni previste utilizzando la soluzione informatica ritenuta opportuna. Sfruttando tale facoltà, la Banca d'Italia è orientata a confermare l'approccio finora adottato e, in particolare, mantenere lo schema “a matrice” come modalità di trasmissione delle informazioni, riducendo così i costi di adeguamento per gli operatori ⁽¹³⁾.

La Banca d'Italia intende, in particolare, strutturare la normativa segnaletica in 2 macro aree: i) informazioni armonizzate (FINREP/COREP) ⁽¹⁴⁾; ii) informazioni non armonizzate, in cui confluirebbero essenzialmente dati già presenti nelle basi segnaletiche, ma non incluse negli schemi europei. Nell'identificazione di queste ultime informazioni si terrà conto della necessità di

¹¹ Cfr. <http://eba.europa.eu/News--Communications/Year/2013/Update-on-the-technical-standards-on-supervisory-r.aspx>.

¹² Cfr. <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-corep-corep-large-exposures-and-finrep->

¹³ Sarà, infatti, la Banca d'Italia a farsi carico di trasmettere le informazioni relative al FINREP/COREP alle autorità europee nel formato informatico previsto dagli ITS (tracciato XBRL), rispettando, nella struttura e nel contenuto, le indicazioni fornite dal c.d. *Data Point Model*.

¹⁴ Su tale area, le indicazioni della Banca d'Italia riguarderebbero in particolare gli schemi segnaletici.

contemperare le esigenze informative della supervisione con quelle di contenimento dei costi a carico degli operatori, anche nella prospettiva dell'avvio del *Single Supervisory Mechanism* (SSM).

Nei prossimi mesi (indicativamente a partire da ottobre) la Banca d'Italia avvierà un confronto con gli operatori sulle novità e gli impatti che le disposizioni europee avranno sulle segnalazioni a livello nazionale; in particolare, gli schemi segnaletici predisposti saranno messi a disposizione degli operatori per acquisire commenti sulla chiarezza delle istruzioni e sulla necessità di fornire eventuali orientamenti applicativi delle prescrizioni dell'ITS.

5. Applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013

Per quanto riguarda l'applicazione del Regolamento, il potere normativo riconosciuto alla Banca d'Italia attiene esclusivamente all'esercizio delle discrezionalità nazionali previste.

Nella tavola allegata sono illustrati il contenuto delle discrezionalità nazionali e gli orientamenti che la Banca d'Italia intende assumere nei singoli casi.

Di seguito si forniscono informazioni integrative rispetto a quelle contenute nella tavola per alcuni dei più rilevanti **profili regolamentari**.

Tutti gli interessati sono invitati a fornire commenti, ponendo particolare attenzione ai temi sui quali si è richiesto uno specifico riscontro.

5.1 Ambito di applicazione

L'impianto delle regole in materia di "ambito di applicazione" contenute nel Regolamento resta sostanzialmente immutato rispetto alle Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Banche e SIM saranno tenute al rispetto delle disposizioni su base consolidata, sub-consolidata e individuale come nel quadro normativo vigente, salvo quanto diversamente specificato.

In particolare, si fa presente che – in linea di continuità con il vigente quadro regolamentare verrebbero confermate le scelte normative riguardanti i metodi e l'area del consolidamento. In particolare:

- a) resta esclusa l'applicazione del "metodo del consolidamento individuale" previsto dall'art. 9 CRR, in quanto si ritiene che non sussistano nel sistema italiano i presupposti richiesti dalla norma;
- b) le previsioni contenute nell'articolo 18 "*metodi per il consolidamento prudenziale*" del Regolamento non modificano la disciplina in materia contenuta nelle vigenti disposizioni di vigilanza ⁽¹⁵⁾;
- c) i soggetti - attualmente - esclusi dal perimetro di consolidamento prudenziale ⁽¹⁶⁾ resteranno tali anche in base all'articolo 19 CRR.

Sul punto si sollecitano commenti

¹⁵ Cfr. Circ. n. 263, Tit. II, Cap. 6 Sez. III e Circ. n. 155, Sezione 2, Sottosezione 1, par. 1.4; Circ. n. 148, Avvertenze generali par. 4.5.

¹⁶ Cfr. Circ. n. 115, Istruzioni di carattere generale, par. 1.4; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Tit. IV, Cap. 3, Sez. I.

5.2 Esonero dall'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale (art. 7)

Il Regolamento consente alle Autorità competenti di esonerare completamente dall'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale le banche e le SIM appartenenti a gruppi purché siano rispettate determinate condizioni, fra le quali assume particolare rilievo la garanzia della capogruppo nei confronti delle controllate (art. 7.1.b).

Tale discrezionalità, già presente nella Direttiva 2006/48/CE (art. 69), non era stata attuata nell'ordinamento italiano al momento del recepimento della CRD e, pertanto **non verrebbe esercitata** anche nel nuovo contesto. Sul punto, in sede di recepimento della citata direttiva la normativa di vigilanza aveva previsto soltanto la riduzione dei requisiti patrimoniali su base individuale (25%) e un limite più ampio ai fini della concentrazione dei rischi (40%), tenuto conto della solidità degli assetti del gruppo bancario e di quello di SIM pur in assenza di una garanzia come quella richiesta dalle disposizioni europee ⁽¹⁷⁾.

La riduzione del 25% dei requisiti patrimoniali e il limite del 40% per la concentrazione dei rischi non sono coerenti con il dettato normativo del Regolamento; inoltre la deroga prevista dall'art. 7 CRR non può avere un'applicazione automatica ai gruppi in assenza dei requisiti oggettivi richiesti.

L'impatto negativo derivante dalla mancata applicazione della deroga a livello individuale è peraltro, compensato dalla circostanza che in questo modo può essere computato nel patrimonio di vigilanza consolidato un ammontare più elevato di "interessi di minoranza" delle società controllate. Questa possibilità sarebbe invece preclusa qualora si beneficiasse della deroga in discorso ⁽¹⁸⁾.

5.3 Fondi propri

La vigente disciplina del patrimonio di vigilanza è stata rivista al fine di accrescere la qualità e i livelli minimi di capitale. In un contesto normativo segnato da una più marcata armonizzazione delle regole in materia, residuano tuttavia alcune discrezionalità nazionali, di seguito indicate.

5.3.1 Trattamento delle partecipazioni nell'ambito dei conglomerati finanziari (art. 49)

Il Regolamento riconosce alle Autorità nazionali la facoltà di consentire la ponderazione - in luogo della deduzione dai fondi propri - degli investimenti significativi in imprese di assicurazione, riassicurazione, partecipazione assicurativa qualora siano rispettate specifiche condizioni tra cui, in particolare, la sottoposizione alle medesima vigilanza supplementare in base alla Direttiva 2002/87/CE ("direttiva in materia di conglomerati finanziari").

Si intende esercitare a livello nazionale tale discrezionalità per consentire agli intermediari di applicare alle esposizioni in esame i fattori di ponderazione previsti dalla disciplina del rischio di credito tenuto conto dell'evoluzione della normativa europea sui conglomerati finanziari e della più stretta interrelazione tra la vigilanza sul settore assicurativo e bancario che si è venuta di recente a

¹⁷ Sottostante questa impostazione vi è il presupposto di una garanzia implicita della capogruppo in termini di impegno a ripristinare la patrimonializzazione minima ordinaria della controllata, come se la riduzione del 25% non fosse prevista.

¹⁸ Cfr. gli artt. 84.3, 85.3 e 87.3 CRR.

configurare in Italia ⁽¹⁹⁾. Si richiama peraltro l'attenzione sul fatto che la concessione di questa deroga non è automatica, ma presuppone la verifica da parte della Banca d'Italia, caso per caso, dell'adeguatezza dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, anche in un'ottica di integrazione delle società cui gli investimenti di cui sopra si riferiscono.

5.3.2 *Disciplina transitoria in materia di capitale (phase-in)*

Come già anticipato (cfr. par. 4), il tema della transizione verso il nuovo sistema regolamentare in materia di fondi propri (cd. *phase-in*) sarà oggetto di un successivo documento di consultazione in cui saranno illustrati in dettaglio gli orientamenti che la Banca d'Italia intende adottare a partire dal 1° gennaio 2014.

5.4. *Partecipazioni in imprese non finanziarie (art. 89.3)*

Qualora le banche e le SIM detengano partecipazioni qualificate in società non finanziarie superiori ai limiti del 15% o del 60% del capitale ammissibile ⁽²⁰⁾, è riconosciuta alle Autorità competenti la facoltà di scegliere tra i seguenti approcci:

- a) applicazione di un fattore di ponderazione del 1250% al maggiore importo tra: i) la partecipazione che eccede il limite del 15% o ii) quella che eccede il 60%);
- b) divieto di detenere partecipazioni eccedenti rispetto ai suddetti limiti.

A livello nazionale si intende esercitare l'opzione sub b) in coerenza con l'impostazione della vigente normativa prudenziale. Le disposizioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili già prevedono, infatti, l'inderogabilità dei limiti alle partecipazioni non finanziarie ⁽²¹⁾, in linea anche con le disposizioni europee attualmente in vigore (art. 120 CRD).

Si fa, inoltre, presente che il Regolamento prevede la possibilità di mantenere una disciplina nazionale in materia di "partecipazioni detenibili" per finalità non relative ai requisiti prudenziali disciplinati dal Regolamento. A livello nazionale si intende quindi mantenere una disciplina in materia, provvedendo all'aggiornamento di quella attualmente applicabile alle banche e alle SIM. In tali disposizioni si provvederà poi a specificare il regime da rispettare in caso di superamento dei limiti.

5.5. *Rischio di credito*

Le nuove norme europee confermano l'impostazione di "Basilea 2" in materia di rischio di credito e apportano limitate modifiche rispetto alle disposizioni delle Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

In tale contesto si rammenta che il legislatore europeo ha introdotto norme direttamente applicabili che riconoscono un trattamento prudenziale di favore alle esposizioni verso le piccole e medie

¹⁹ Come noto, dal 1° gennaio 2013 l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare l'integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria. L'IVASS è presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia.

²⁰ Il capitale ammissibile è pari alla somma del TIER1 (art. 25) e del TIER 2 (art. 71); quest'ultimo può essere computato per un ammontare pari o inferiore a un terzo del TER1 (art. 4 (71) CRR).

²¹ Cfr. Circ. n. 263, Tit. V, Cap. 4, Sez. III, par. 2 e Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare, Tit. III, Cap. 1.

imprese, nella consapevolezza del ruolo-chiave che esse svolgono per l'economia dell'Unione europea. (articolo 501 CRR).

Le norme sul rischio di credito sono prevalentemente di diretta applicazione: poche sono le discrezionalità nazionali, tra cui quella in materia di “*default*”.

5.5.1 Definizione di default (art. 178)

Come già previsto nella Direttiva 2006/48/CE (Allegato VII), il Regolamento conferma che per considerare intervenuto il *default* di un debitore si debbano verificare una o entrambe queste circostanze: “*a) sia giudicato improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni; b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante*”.

Relativamente a tale ultimo punto, è poi attribuita alle Autorità competenti la possibilità di sostituire – limitatamente agli intermediari autorizzati all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (IRB) – il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni che siano garantite da immobili residenziali o non residenziali di piccole e medie imprese incluse nel portafoglio regolamentare “esposizioni al dettaglio”, nonché per le esposizioni verso enti del settore pubblico. Agli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata continua ad applicarsi esclusivamente il termine di 90 giorni ai fini della classificazione nel portafoglio “esposizioni in stato di default”.

Si intende **non esercitare la discrezionalità e mantenere l'impostazione attualmente in vigore**, che prevede l'unico termine di 90 giorni ai fini dell'individuazione delle esposizioni in *default per tutti i portafogli regolamentari e a prescindere dalla metodologia di calcolo utilizzata* ⁽²²⁾.

Tale approccio è stato adottato lo scorso anno in relazione a: 1) le raccomandazioni formulate dal *Financial Stability Board* ⁽²³⁾, con cui era stata richiesta l'applicazione dell'unico termine di 90 giorno in luogo di quello di 180 nonché la proposta della Commissione Europea in materia di rischio di credito; 2) la scadenza della facoltà di riconoscere regimi più favorevoli a livello nazionale prevista dalla Direttiva 2006/48/CE ⁽²⁴⁾; 3) l'esigenza di garantire una parità di trattamento tra gli intermediari indipendentemente dalla metodologia utilizzata per il calcolo del requisito ⁽²⁵⁾.

La scelta di non esercitare la discrezionalità di cui all'art. 178 CRR - oltre ad assicurare coerenza con le indicazioni del *Financial Stability Board* - terrebbe anche conto dei costi sostenuti dagli intermediari per l'adeguamento al nuovo termine del *default* (ad esempio, per l'aggiornamento delle segnalazioni e delle basi statistiche).

²² Cfr. Circ. 263, Tit. II, Cap. 1 come modificato con il 12° agg.to del 29 maggio 2012.

²³ Cfr. *Financial Stability Board - Peer Review of Italy - Review Report*, 27 January 2011.

²⁴ Dopo il 31/12/2011, è anche venuta meno la possibilità riconosciuta dalla Direttiva 2006/48/CE di applicare un regime di favore (180 in luogo di 90 giorni), che era stato riconosciuto alle “esposizioni verso enti senza scopo di lucro e del settore pubblico”, “esposizioni verso imprese ed altri soggetti”, “esposizioni al dettaglio” verso soggetti residenti o aventi sede in Italia.

²⁵ La normativa italiana (Circ. n. 263, Tit. II, Cap. 1, Parte Seconda, Sez. I, par. 3.2) prevede anche per le banche autorizzate all'utilizzo di modelli interni IRB solo il termine di 90 giorni, superando il regime di deroga permanente previsto per tali intermediari dalla “CRD” in relazione alle esposizioni al dettaglio e a quelle verso gli enti del settore pubblico vantati nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nello Stato membro.

Infine, va anche rilevato che la previsione dell'unico termine di 90 giorni ai fini della classificazione dell'esposizione in stato di *default* assicura l'applicazione di un regime prudenziale omogeneo alle esposizioni verso il medesimo debitore a prescindere dal portafoglio di allocazione; tale conseguenza è rilevante soprattutto per i gruppi bancari autorizzati all'utilizzo metodo dei modelli interni (IRB) che non abbiano completato il piano di estensione progressiva (*roll-out*) dei portafogli.

Sul punto si sollecitano commenti

5.6 Liquidità

Il Regolamento non introduce requisiti minimi vincolanti in materia di liquidità, per quanto riguarda l'indicatore di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - LCR) e strutturale (*Net Stable Funding Ratio* - NSFR).

In relazione all'indicatore di breve termine ("requisito di copertura della liquidità" nella terminologia del Regolamento), la Commissione europea deve emanare un apposito atto normativo (detto "atto delegato") entro giugno 2014. Il requisito entrerà poi in vigore gradualmente iniziando con una percentuale del 60% a gennaio 2015.

Per quanto riguarda, invece, l'introduzione del NSFR ("requisito di finanziamento stabile"), la Commissione europea è chiamata a presentare entro dicembre 2016, ove lo ritenga opportuno, una proposta legislativa, dando così avvio all'ordinaria procedura legislativa di "co-decisione", destinata a entrare in vigore dal 2018.

In attesa che i requisiti vincolanti in materia di liquidità siano così definiti, il Regolamento impone alle banche e alle SIM⁽²⁶⁾ di segnalare, su base individuale e consolidata, gli elementi che li compongono, in modo da fornire all'Autorità Bancaria Europea e alla Commissione gli elementi informativi necessari. La segnalazione dovrà essere effettuata, con cadenza mensile, utilizzando gli schemi redatti dall'Autorità Bancaria Europea a partire dalla prima data di riferimento del 31 marzo 2014⁽²⁷⁾.

Tenuto conto, tuttavia, che a tal fine il Regolamento prevede diverse opzioni applicative nella segnalazione di diverse voci, di seguito si sottopongono all'attenzione degli operatori le modalità con cui la Banca d'Italia intende avvalersene; trattandosi, infatti, di materia nuova, è di particolare interesse acquisire il parere dell'industria e degli altri soggetti interessati su tali punti.

5.6.1 Deroga dall'applicazione dei requisiti in materia di liquidità su base individuale (art. 8)

Una volta emanati i provvedimenti normativi indicati nel paragrafo precedente, i requisiti di liquidità saranno applicati su base sia individuale sia consolidata (artt. 6.4 e 10.2 CRR). Il Regolamento prevede, tuttavia, la possibilità che le Autorità competenti derogino, in tutto o in

²⁶L'obbligo riguarda le SIM che prestano i servizi di negoziazione per conto proprio e assunzione a fermo e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile.

²⁷ Per ulteriori dettagli, cfr. par. 4.1

parte, dall'applicazione su base individuale delle disposizioni in materia di liquidità (parte sesta del regolamento), che verrebbero pertanto applicate su base consolidata, sub-consolidata o a livello di “sottogruppo di liquidità”.

Qualora la deroga interessi intermediari operanti su base transfrontaliera, il Regolamento richiede, oltre al rispetto di numerose e stringenti condizioni, l'accordo delle Autorità competenti per la supervisione dei soggetti interessati dalla deroga, da raggiungersi secondo le specifiche procedure indicate nel medesimo Regolamento (art. 8.1. CRR).

Nel caso in cui, invece, i soggetti interessati dalla deroga siano esclusivamente intermediari autorizzati in Italia, e fermo restando il rispetto delle condizioni specifiche previste dalla normativa, la decisione spetta alla Banca d'Italia (art. 8.2 CRR).

Benché il meccanismo derogatorio sopra descritto potrà operare pienamente solo dal 1° gennaio 2015 (art. 521.2.(a) CRR) la Banca d'Italia ritiene sin d'ora opportuno rendere noto che intenderebbe valutare la possibilità di concedere in via generale la deroga dall'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale alle banche e alle SIM autorizzate in Italia e sottoposte a vigilanza consolidata della Banca d'Italia stessa, qualora siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina comunitaria.

Sul punto si sollecitano commenti

5.6.2 Trattamento preferenziale dei rapporti intra-gruppo (artt. 422.8-9 e 425.4-5)

Nel caso in cui le Autorità competenti non raggiungano un accordo sulla concessione della deroga al rispetto dei requisiti di liquidità su base individuale nell'ambito di gruppi con articolazione internazionale oppure la Banca d'Italia non ritenga sussistere le condizioni per la sua applicazione su base nazionale, il Regolamento consente agli intermediari di beneficiare di un trattamento preferenziale per alcune tipologie di rapporti intra-gruppo ai fini del calcolo dei futuri requisiti.

Anche in questo caso, come per la deroga di cui all'art. 8 CRR, le condizioni per ottenere il trattamento preferenziale sono più stringenti nel caso in cui i soggetti interessati abbiano la sede legale in diversi Stati membri dell'Unione. Oltre, infatti, a condizioni di carattere generale che mirano essenzialmente ad assicurare che in situazioni di stress i flussi di liquidità possano liberamente circolare tra i soggetti coinvolti, il Regolamento richiede che siano rispettate ulteriori condizioni di carattere oggettivo. Queste ultime saranno fissate direttamente dalla Commissione nell'“atto delegato” con il quale sarà introdotto il LCR nell'ordinamento comunitario, tenuto conto delle valutazioni dell'ABE. La concessione del trattamento preferenziale a intermediari appartenenti al medesimo gruppo e aventi sede in Italia rientra tra le competenze della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ritiene sin d'ora opportuno rendere noto che intenderebbe valutare la possibilità di concedere la deroga “caso per caso” per quanto riguarda il trattamento preferenziale delle operazioni infragruppo qualora siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina comunitaria.

Sul punto si sollecitano commenti

5.7 Grandi Rischi

La disciplina in materia di grandi rischi (nella versione italiana del Regolamento “grandi esposizioni”) ricalca prevalentemente le regole contenute nella direttiva 2006/48/CE, come integrata e modificata dalla Direttiva 2009/111/CE (cd “CRD II”). Di seguito ci si sofferma sulle principali tematiche di rilievo in materia.

5.7.1 la deroga totale o parziale ai limiti in materia di grandi rischi per alcune tipologie di esposizioni (art. 400, commi 2 e 3, e art. 493)

Rispetto alla disciplina vigente la nuova previsione (art. 400) è più prescrittiva, dal momento che impone alle Autorità nazionali di verificare che la natura della controparte o del rapporto siano tali da giustificare un’effettiva riduzione della rischiosità dell’esposizione e che eventuali residui rischi di concentrazione sono adeguatamente presidiati dalla banca. Inoltre, la norma richiede alle autorità nazionali di consultare l’EBA in merito alla scelta di avvalersi dell’esenzione.

Per permettere agli operatori di adeguarsi al nuovo quadro normativo il regolamento contiene, peraltro, anche una disciplina transitoria (art. 493), dal contenuto sostanzialmente identico, che però non prevede le condizioni sopra richiamate ⁽²⁸⁾.

Nel merito, si ritiene che le condizioni previste per la deroga permanente siano rispettate nel nostro ordinamento ⁽²⁹⁾.

Si ritiene comunque opportuno sottoporre al vaglio degli operatori entrambe le opzioni sopra descritte al fine di acquisire i commenti dell’industria specie per quanto riguarda l’impatto delle predette condizioni.

La decisione circa la specifica norma da utilizzare per introdurre le esenzioni (deroga permanente o transitoria) sarà presa in sede di definizione delle norme di recepimento.

Sul punto si sollecitano commenti

5.7.2. Disciplina delle esenzioni: il regime delle esposizioni “infragruppo” (art. 400.2.c)

Il Regolamento conferma la possibilità di esentare, in tutto o in parte, le esposizioni verso soggetti sottoposti alla medesima vigilanza prudenziale consolidata ed estende il riconoscimento di tale beneficio anche a quelli rientranti nel perimetro della vigilanza supplementare ai sensi della Direttiva 2002/87/CE (“direttiva in materia di conglomerati finanziari”).

Tenuto conto che le regole sulla concentrazione dei rischi rappresentano una misura prudenziale di *back-stop* rispetto ai requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito e controparte, si

²⁸ La disciplina transitoria resterà in vita fino all’entrata in vigore di una nuova normativa in materia di grandi rischi e comunque non oltre il 2029.

²⁹ La condizione di cui alla lett. a) è di per sé rispettata nel momento in cui l’autorità competente conclude positivamente la propria analisi circa l’esercizio della discrezionalità. Quella di cui alla lettera b) è uno degli obblighi cui gli intermediari italiani adempiono ai fini del rispetto della disciplina in materia di controlli interni.

ritiene che in l'applicazione del regime di favore debba essere limitato solo ai soggetti sottoposti alla vigilanza bancaria

Pertanto, la discrezionalità sarebbe esercitata continuando ad applicare l'attuale trattamento previsto per le esposizioni "infragrappo di natura bancaria" ⁽³⁰⁾, senza estenderlo anche ai soggetti di matrice assicurativa ancorché rientranti nel medesimo "conglomerato finanziario".

Sul punto si sollecitano commenti

5.7.3. Disciplina delle esenzioni: rapporti interbancari (art. 400.2.f)

Il Regolamento consente l'esenzione in tutto o in parte dal regime delle esposizioni verso banche e SIM che "non abbiano durata superiore a quella del giorno lavorativo successivo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio". Tale esenzione non riguarda quindi le esposizioni denominate in euro in cui si concentra l'operatività degli intermediari italiani, ma solo quelle in valute "minori" (ad es. corona svedese).

La medesima disposizione era stata introdotta dalla CRD2 nell'ambito della più ampia revisione della normativa europea sulla concentrazione dei rischi a seguito della crisi finanziaria. In tale occasione, a livello nazionale, sfruttando i maggiori ambiti di flessibilità derivanti da una fonte quale la direttiva, si erano incluse nell'esenzione le esposizioni denominate in euro, anche per tenere conto degli orientamenti espressi dalla Banca Centrale Europea ⁽³¹⁾.

Il Regolamento, confermando l'approccio della CRD2, non consente di applicare l'esenzione in parola alle esposizioni denominate in euro. Si intendere pertanto non esercitare la discrezionalità.

Sul punto si sollecitano commenti

5.8. Disposizioni specifiche per le imprese di investimento ⁽³²⁾

Con l'entrata in vigore del CRR e della CRD IV si rafforza l'unitarietà del quadro normativo di riferimento per le banche e le SIM, fermo restando il riconoscimento di alcune peculiarità delle imprese di investimento che restano oggetto di specifica regolamentazione.

³⁰ Circ. n. 263, Tit. V, Sez. I, All. A1. A.3, Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Tit. I, Cap. 9.

³¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:093:0003:0003:EN:PDF>, Specific observations, punto 7.

³² Per la modifica della definizione di imprese di investimento ai fini della nuova normativa europea cfr. par. 3.

Anche per le disposizioni applicabili alle SIM, la Banca d'Italia intende confermare le scelte normative già effettuate e attualmente contenute nelle disposizioni di vigilanza nazionali ⁽³³⁾.

5.8.1 *Obblighi di segnalazione in materia di liquidità (art. 6.4)*

Tra le principali discrezionalità nazionali relative alle SIM rileva quella in materia di oneri segnaletici per il rischio di liquidità (art. 6.4 CRR) su cui acquisire il parere degli operatori è importante.

Infatti, gli obblighi di segnalazione in materia di liquidità previsti dal Regolamento si applicano anche alle imprese di investimento che esercitano i servizi di negoziazione per conto proprio e assunzione a fermo e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile. In attesa che la Commissione si pronunci, entro dicembre 2015, sull'opportunità di applicare il requisito di copertura della liquidità alle imprese di investimento e presenti, ove del caso, un'apposita proposta legislativa, le Autorità competenti possono esentare tali soggetti dal rispetto degli obblighi segnaletici su base individuale e/o consolidata (nel caso di gruppi di SIM).

La Banca d'Italia **non intende esercitare tale discrezionalità**. Si è dell'avviso, infatti, che l'acquisizione di informazioni sulla capacità delle imprese di investimento di rispettare gli indicatori di liquidità sia necessaria per valutarne la compatibilità con il modello di business di questi operatori. Le informazioni serviranno ad orientare la posizione negoziale della delegazione italiana sui tavoli internazionali, con l'obiettivo di far sì che ove si ritenga necessaria l'adozione anche per le SIM di regole vincolanti che assicurino un adeguato presidio a fronte del rischio di liquidità, le stesse tengano conto delle specifiche caratteristiche dimensionali e operative delle imprese di investimento italiane.

Sul punto si sollecitano commenti

6. Recepimento della Direttiva 2013/36/UE

Nell'ambito del processo di adeguamento alle nuove regole europee, il recepimento della Direttiva 2013/36/UE, in particolare, comporterà i seguenti interventi:

- a) la pubblicazione di ulteriori documenti di consultazione (cfr. par. 4) concernenti l'esercizio delle discrezionalità nazionali previste nella disciplina transitoria in materia di fondi propri e buffer di capitali (cd. *phase-in*) e negli ambiti disciplinari connessi alle modifiche della normativa primaria (TUB e TUF);
- b) l'aggiornamento per limitati aspetti delle disposizioni recentemente emanate in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (14^a aggiornamento della Circ. n. 263) ed organizzazione e controlli interni (15^a aggiornamento della Circ. n. 263), in larghissima parte già coerenti con il nuovo quadro europeo;

³³ Cfr. Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM.

- c) la revisione delle vigenti disposizioni in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, cooperazione fra autorità di vigilanza, processo di controllo prudenziale per cui si provvederà ad un aggiornamento, ove necessario, nonché l'introduzione delle nuove norme di recepimento della disciplina sui buffer di capitale.

**APPLICAZIONE IN ITALIA DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE
 ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI**

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto- paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
Applicazione dei requisiti su base individuale					
4	2	seconda frase	<i>Trattamento delle quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili</i> Facoltà di estendere il trattamento previsto dal Regolamento per la proprietà diretta di beni immobili (ad esempio esposizioni garantite da immobili nell'ambito del rischio di credito) anche alle quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale (<i>Finnish residential housing companies</i>).	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. La fattispecie non è presente nell'ordinamento italiano né rileva per l'operatività delle banche italiane.	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
6	4	seconda frase	<p><i>Deroga all'applicazione degli obblighi di segnalazione in materia di liquidità su base individuale per le imprese di investimento</i></p> <p>In attesa che la Commissione valuti se e con quali modalità applicare i requisiti di liquidità alle imprese di investimento (art. 508.3), queste possono essere esentate dal rispetto degli obblighi di segnalazione in materia di liquidità su base individuale secondo criteri di proporzionalità.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>L'applicazione degli obblighi di segnalazione in materia di liquidità alle imprese di investimento (che esercitano i servizi di negoziazione per conto proprio e assunzione a fermo e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile) è necessaria per: i) acquisire le informazioni occorrenti per valutare l'impatto della possibile applicazione dei requisiti di liquidità a tali intermediari; ii) orientare la posizione italiana nell'ambito dei lavori internazionali su questo specifico argomento.</p>	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto- paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
7	1-3		<p><i>Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale</i></p> <p>Facoltà di prevedere, per la filiazione di un ente ⁽¹⁾, di una società di partecipazione finanziaria o di una società finanziaria di partecipazioni mista ovvero per l'ente impresa madre, la deroga su base individuale dall'applicazione dei requisiti prudenziali (ad es. requisiti patrimoniali minimi) al ricorrere di determinate condizioni (ad es. assenza di rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o potenziali, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro; oppure con riferimento specifico alla deroga per le filiazioni, la sussistenza di garanzie fornite dall'impresa madre delle obbligazioni assunte dalle filiazioni in questione).</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare le discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.</p> <p>La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 69) e non è stata esercitata a livello nazionale nel 2006 in sede di recepimento del <i>framework</i> di "Basilea 2"; in quell'occasione è stata solo prevista una riduzione del 25% del requisito patrimoniale minimo individuale e l'applicazione di un limite del 40% per la concentrazione dei rischi per le banche e le SIM appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata.</p> <p>Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato esercizio di tale discrezionalità, permette di includere negli aggregati patrimoniali su base consolidata - nel rispetto delle condizioni previste-gli "interessi di minoranza" che andrebbero altrimenti dedotti ai sensi degli articoli 84.3, 85.3 e 87.3 del regolamento CRR.</p> <p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.</p>	VECCHIA

¹ Ai fini del regolamento CRR, per "enti" si intendono le banche e le imprese di investimento.

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
8	2		<p><i>Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale</i></p> <p>Facoltà di derogare, al ricorrere di determinate condizioni, all'applicazione su base individuale dei requisiti in materia di liquidità per le banche e le imprese di investimento autorizzate in Italia e facenti parte di un gruppo, una volta che tali requisiti saranno definiti su base europea.</p>	<p>In prospettiva si intende esaminare la possibilità di esercitare la discrezionalità al fine di assicurare coerenza tra l'ambito di applicazione dei requisiti di liquidità e i modelli organizzativi nazionali dei gruppi bancari e di SIM.</p> <p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.</p>	NUOVA
8	4		<p><i>Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale</i></p> <p>Facoltà di derogare, al ricorrere di determinate condizioni, all'applicazione su base individuale dei requisiti in materia di liquidità per le banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale e ad intermediari legati da rapporti di cui all'art. 113(6), al rispetto delle condizioni ivi indicate.</p>	<p>Cfr. articolo 49, paragrafo 3.</p> <p>Quanto all'applicazione della deroga agli altri intermediari legati da rapporti di cui all'art. 113(6), si è del'avviso che, nell'ordinamento italiano, tale fattispecie sia assorbita dalla deroga di cui all'art. 8(2).</p>	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto- paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
9			<p><i>Metodo del consolidamento individuale</i> L'autorità di vigilanza può prevedere che un ente consolidi alcune filiazioni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali individuali, al ricorrere di determinate condizioni.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.</p> <p>La discrezionalità, era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 70) e non era stata esercitata a livello nazionale.</p> <p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.</p>	VECCHIA
10	1-2		<p><i>Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale</i> Facoltà di prevedere - in coerenza con la propria legislazione nazionale - per uno o più enti creditizi affiliati ad un organismo centrale preposto al loro controllo la deroga, in tutto o in parte, su base individuale dall'applicazione dei requisiti prudenziali al ricorrere di determinate condizioni.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.</p> <p>Peraltro, la fattispecie non rileva per l'ordinamento italiano: le strutture di affiliazione in questione non sono previste nella legislazione nazionale.</p> <p>La discrezionalità, era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 3) e non era stata esercitata a livello nazionale.</p>	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
Applicazione dei requisiti su base consolidata					
11	3	seconda frase	<p><i>Deroga all'applicazione degli obblighi di segnalazione in materia di liquidità su base consolidata per i gruppi di imprese di investimento</i></p> <p>In attesa che la Commissione valuti se e con quali modalità applicare i requisiti di liquidità alle imprese di investimento (art. 508.2), i gruppi di imprese di investimento possono essere esentati dagli obblighi di segnalazione in materia di liquidità su base consolidata, secondo criteri di proporzionalità.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>L'applicazione degli obblighi di segnalazione in materia di liquidità ai gruppi di imprese di investimento (che esercitano i servizi di negoziazione per conto proprio e assunzione a fermo e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile) è necessaria per: i) acquisire le informazioni occorrenti per valutare l'impatto della possibile applicazione dei requisiti di liquidità a tali intermediari; ii) orientare la posizione italiana nell'ambito dei lavori internazionali su questo specifico argomento.</p>	NUOVA
15			<p><i>Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata per i gruppi di imprese di investimento.</i></p> <p>Facoltà, al ricorrere di determinate condizioni, di derogare all'applicazione su base consolidata dei requisiti in materia di fondi propri per i gruppi di imprese di investimento.</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.</p> <p>La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/49/CE (art. 22) ed era stata esercitata.</p>	VECCHIA
Consolidamento prudenziale					

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
18	2		<i>Metodi di consolidamento prudenziale</i> Facoltà di consentire, al ricorrere di determinate condizioni, il metodo del consolidamento proporzionale.	Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 133) ed era stata esercitata. Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.	VECCHIA
19	2-3		<i>Esclusione dal perimetro di consolidamento</i> Facoltà di escludere dal consolidamento un ente, un ente finanziario o una società strumentale che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione, al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio ente di un paese terzo dove sussistono impedimenti legali allo scambio di informazioni).	Si intende esercitare la discrezionalità. La discrezionalità, era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 73) ed era stata esercitata. Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.	VECCHIA
24	2		<i>Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio</i> Facoltà di consentire la valutazione di attività, elementi fuori bilancio e fondi propri in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in deroga alla disciplina contabile in vigore a livello nazionale.	La discrezionalità non è rilevante in quanto i principi contabili internazionali IAS/IFRS (come omologati nell'Unione Europea) sono già applicati nell'ordinamento italiano.	NUOVA
Fondi propri					

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
49	1		<p><i>Trattamento delle partecipazioni assicurative ai fini del calcolo dei fondi propri</i></p> <p>Facoltà di consentire al ricorrere di determinate condizioni - in luogo della deduzione dai fondi propri a livello individuale, consolidato o sub-consolidato - la ponderazione di investimenti significativi in imprese di assicurazione, riassicurazione, partecipazione assicurativa.</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità, al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina settoriale bancaria e quella in materia di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari.</p> <p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.</p>	NUOVA
49	3		<p><i>Trattamento ai fini del calcolo dei fondi propri delle partecipazioni in altri enti appartenenti allo stesso sistema di tutela istituzionale</i></p> <p>Facoltà di non dedurre, ai fini del calcolo dei fondi propri a livello individuale o sub-consolidato, gli strumenti di fondi propri detenuti in enti appartenenti allo stesso sistema di tutela istituzionale.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in quanto al momento non sono presenti in Italia sistemi di tutela istituzionale riconosciuti.</p> <p>La previsione di deroghe di questo tipo è giustificata solo in presenza dei presidi prudenziali garantiti dall'esistenza di un vero e proprio gruppo bancario, così come disciplinato dal TUB, in cui vi è una capogruppo, soggetto giuridico responsabile di garantire l'adeguato grado di patrimonializzazione del gruppo bancario, in cui siano eliminati fenomeni di double gearing, ed il costante rispetto dei requisiti patrimoniali da parte del gruppo. La Banca d'Italia si attiene al rispetto di tali principi.</p>	NUOVA
Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario					
84	5		<p><i>Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe I consolidato</i></p> <p>Facoltà di derogare alla disciplina sull'inclusione, da parte delle società di</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità</p> <p>La fattispecie non rileva per l'ordinamento italiano: la disciplina sui gruppi bancari e di SIM equipara,</p>	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
			partecipazione finanziaria madre, degli interessi di minoranza in una filiazione nel capitale primario di classe 1 consolidato. (CET1) - al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio la società di partecipazione finanziaria madre ha come attività principale l'assunzione di partecipazioni).	nel ruolo di capogruppo, banche e SIM alle società finanziarie. La norma disciplina fattispecie <i>ad hoc</i> presenti in giurisdizioni estere.	
89	3	1	<i>Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario</i> Facoltà per le autorità competenti di scegliere tra i seguenti trattamenti prudenziali per le partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario: a) applicazione di un fattore di ponderazione del 1250% all'esposizione determinata secondo criteri specificamente individuati dal regolamento; b) divieto di detenere tali partecipazioni oltre una determinata soglia.	Si intende optare per la soluzione b). L'opzione b) assicura continuità con l'attuale impostazione della normativa nazionale, dove i limiti alle partecipazioni non finanziarie hanno carattere inderogabile. Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.	NUOVA
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento con un'autorizzazione limitata a fornire servizi d'investimento					

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
95	2	3	<p><i>Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento</i></p> <p>Facoltà di continuare ad applicare, anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento, alle imprese di investimento con autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 95 i requisiti in materia di fondi propri per esse vigenti al 31/12/2013.</p>	Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.	NUOVA
Calcolo e segnalazione dei fondi propri					
99	3		<p><i>Segnalazione sui requisiti in materia di fondi propri e informazioni finanziarie</i></p> <p>Facoltà di richiedere l'utilizzo degli IAS/IFRS ai fini della compilazione delle informazioni finanziarie ("FINREP") da parte degli enti creditizi nel caso in cui sia stata esercitata la discrezionalità nazionale dell'articolo 24.2.</p>	Questa discrezionalità è subordinata all'esercizio di quella di cui all'art. 24.2, che – come sopra indicato – non è rilevante per l'Italia.	NUOVA
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito					

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
129	1	3	<p><i>Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite: attivi idonei ai fini del riconoscimento del trattamento prudenziale di favore</i></p> <p>Facoltà di includere - previa consultazione dell'Autorità bancaria europea - tra gli attivi idonei i crediti verso gli enti attribuiti alla classe di merito di credito 2 fino al 10% del totale delle obbligazioni emesse, qualora sussistano documentati problemi di concentrazione a causa dell'inclusione di soli attivi aventi merito di credito 1.</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità.</p> <p>In linea con gli orientamenti maturati a livello comunitario, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di ampliare la categoria degli "attivi idonei" ai fini della disciplina delle obbligazioni bancarie garantite.</p>	NUOVA
164	5	1	<p><i>LGD</i></p> <p>Facoltà di innalzare, per ragioni di stabilità finanziaria, i valori minimi di LGD media ponderata per le esposizioni garantite da immobili ubicati sul territorio di competenza dell'autorità.</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità</p> <p>L'effettivo innalzamento dei valori minimi di LGD sarà effettuato in relazione alle considerazioni sulla stabilità finanziaria del sistema.</p>	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto- paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
178	1	b	<p><i>Definizione di default</i></p> <p>Al fine di valutare l'intervenuto default del debitore, é prevista la facoltà per le autorità di vigilanza di sostituire il periodo scaduto di 90 giorni con uno di 180 giorni per: (i) le esposizioni garantite da immobili residenziali o commerciali vantate nei confronti di piccole e medie imprese classificate nel portafoglio "esposizioni al dettaglio" e (i) le esposizioni verso enti del settore pubblico.</p> <p>Tale facoltà è prevista per i soli intermediari che fanno ricorso a modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.</p> <p>Resta fermo il periodo di 90 giorni ai fini della ponderazione delle esposizioni in default di cui all'art. 122.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>In questo modo:</p> <p>a) si adempie alle raccomandazioni del <i>Financial Stability Board</i> che ha richiesto la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per considerare un'esposizione scaduta in default;</p> <p>b) si evitano disparità di trattamento tra intermediari autorizzati all'utilizzo di modelli IRB e quelli che utilizzano il metodo standardizzato; inoltre per i gruppi bancari autorizzati all'utilizzo dei metodi IRB che non abbiano completato il piano di estensione progressiva (<i>roll-out</i>) dei portafogli, si evita il rischio che un medesimo debitore possa essere classificato in modo diverso a seconda del portafoglio di allocazione;</p> <p>c) si tiene conto dei costi che gli operatori hanno dovuto sostenere lo scorso anno per adeguarsi al termine di 90 giorni.</p> <p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.</p>	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato					
327	2		<i>Rischio di posizione - Compensazione</i> La disposizione vieta la compensazione preventiva tra obbligazioni convertibili e strumento loro sottostante a meno che le autorità nazionali adottino un approccio che stimi la probabilità della conversione oppure impongano un requisito patrimoniale a copertura delle perdite che la conversione potrebbe determinare.	Si intende esercitare la discrezionalità. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (Allegato I) ed è stata esercitata per le sole banche. Tale previsione sarà estesa anche alle SIM.	VECCHIA
352	6	4	<i>Rischio di mercato (rischio di cambio): trattamento di contratti a premio e warrant</i> Facoltà di continuare ad applicare, prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche dell'Autorità bancaria europea, i metodi esistenti a livello nazionale prima del 31 dicembre 2013.	Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore, che è volto ad assicurare il controllo del rischio di non linearità e di quello legato alla volatilità degli strumenti finanziari complessi.	VECCHIA
358	4	4	<i>Rischio di mercato (rischio di posizione in merci): trattamento di contratti a premio e warrant</i> Facoltà di continuare ad applicare, prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche dell'Autorità bancaria europea, i trattamenti esistenti a livello nazionale prima del 31 dicembre 2013.	Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore, che è volto ad assicurare il controllo del rischio di non linearità e di quello legato alla volatilità degli strumenti finanziari complessi.	VECCHIA
Grandi esposizioni					
395	1	3	<i>Limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di fissare un limite inferiore a 150	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
			milioni di euro per le esposizioni verso clienti che sono enti o quando un gruppo di clienti collegati include uno o più enti.	regolamentazione vigente. La facoltà, già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 111), non è stata esercitata.	
395	4		<i>Facoltà di applicare i limiti in materia di grandi esposizioni verso gli enti alle esposizioni verso imprese di investimento di Paesi terzi riconosciuti.</i> Facoltà di equiparare le imprese di investimento di Paesi terzi agli enti ai fini dei limiti in materia di concentrazione dei rischi	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. Si ritiene di non poter assimilare le imprese di investimento extra-UE a quelle europee in mancanza di un regime armonizzato che ne assicuri l'equivalenza sotto il profilo prudenziale.	VECCHIA
400	2	da a) a k)	<i>Esenzioni dal regime delle grandi esposizioni.</i> Facoltà di prevedere una deroga dall'art. 395, in tutto o in parte, per alcune esposizioni. Tale facoltà può essere esercitata al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 400.3 L'autorità competente informa l'Autorità bancaria europea (ABE) in caso di esercizio di tale discrezionalità.	Si rinvia al documento di consultazione per dettagli concernenti l'esercizio di tale discrezionalità. Si fa presente che la disciplina del presente articolo 400 va analizzata tenendo conto del regime transitorio di cui all'art. 493. In particolare, il regime di esenzione operante in via permanente (articolo 400) prevede, rispetto alla disciplina transitoria, a carico delle autorità nazionale l'obbligo di verificare la sussistenza di due specifiche condizioni concernenti la concentrazione dei rischi.	VECCHIA
400	2	a	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente le esposizioni nella forma di obbligazioni garantite.	Si intende esercitare le discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva	

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
				2006/48/CE (art. 113.4). In particolare, si confermerebbero le attuali ponderazioni 10%, 20% e 50% a seconda dei fattori di ponderazione applicabili nel rischio di credito metodo standardizzato (cfr. Circ. n. 263, Tit. V, Cap. 1, All. A, lett. B.1, C.2 e D.2; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Cap. 9).	
400	2	b	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente i crediti nei confronti di amministrazioni regionali ponderate al 20% e altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20%.	Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4). In particolare, si confermerebbe l'attuale ponderazione 20% (cfr. Circ. n. 263, Tit. V, Cap. 1, All. A, lett. C.1; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Cap. 9).	VECCHIA
400	2	c	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente le esposizioni, comprese partecipazioni di vario tipo, verso imprese del gruppo incluse nella vigilanza prudenziale su base consolidata e nella vigilanza supplementare in base alla direttiva 2002/87/CE.	Si intende esercitare la discrezionalità. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4). E' introdotta come novità solo la parte relativa alla vigilanza supplementare. In particolare, si confermerebbe l'attuale ponderazione 0% ad esclusione delle esposizioni verso le imprese soggette a vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 2002/87/CE, ma non soggette a vigilanza consolidata settoriale ai sensi del	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
				regolamento, alle quali continuerebbe ad applicarsi il fattore di ponderazione 100%. Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.	
400	2	d	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente crediti e altre esposizioni, comprese le partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE e non è stata esercitata.	VECCHIA
400	2	e	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di altri enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità, in modo da garantire la continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE e non è stata esercitata.	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
400	2	f	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, che abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità atteso che l'esenzione non riguarda esposizioni in euro ma si riferisce solo a quelle non denominate in una delle principali valute di scambio.</p> <p>La discrezionalità è stata introdotta dalla direttiva 2009/111/CE che ha modificato sul punto la direttiva 2006/48/CE. In occasione del recepimento della direttiva del 2009, la discrezionalità era stata esercitata applicando l'esenzione a tutte le valute tenuto conto che la previsione era contenuta nella direttiva e tenuto conto di un orientamento espresso della BCE al riguardo.</p> <p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.</p>	VECCHIA
400	2	g	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente i crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.	<p>Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore.</p> <p>La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4). In particolare, si confermerebbe l'attuale ponderazione 0%.</p>	VECCHIA
400	2	h	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente i crediti nei confronti di amministrazioni	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
			centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da una ECAI prescelta sia di elevata qualità (<i>investment grade</i>).	La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4) e non è stata esercitata.	
400	2	i	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente il 50% dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I del regolamento e l'80% delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi.	Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4).	VECCHIA
400	2	j	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente le garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE e non è stata esercitata.	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
			rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.		
400	2	k	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente i crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. La discrezionalità non era prevista dalle direttive 2006/48/CE -2006/49/CE.	NUOVA
Liquidità					
412	5		<i>Requisito in materia di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement, LCR)</i> Facoltà di mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che gli standard minimi vincolanti siano specificati e introdotti nell'Unione conformemente all'articolo 460. Facoltà di richiedere alle banche nazionali (o ad un sottoinsieme di esse) di rispettare un requisito di liquidità di breve termine fino ad un valore del 100%, fino all'introduzione di un requisito vincolante (e pari al 100%) nell'Unione, come previsto dall'art. 460.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. Si ritiene opportuno non anticipare l'applicazione di requisiti vincolanti in materia di liquidità prima che essi siano stati definiti e introdotti su base europea.	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
413	3		<p><i>Finanziamento stabile (Stable Funding Requirement)</i> Facoltà di mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'art. 510.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>Si ritiene opportuno non anticipare l'applicazione di requisiti vincolanti in materia di liquidità prima che essi siano stati definiti e introdotti su base europea.</p>	NUOVA
415	3	3	<p><i>Obbligo di segnalazione sulla liquidità</i> Facoltà, fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità, di continuare a ricevere le informazioni necessarie a monitorare il rispetto dei vigenti requisiti in materia di liquidità.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>Si fa tuttavia riserva - una volta che l'Autorità bancaria europea avrà pubblicato gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità ai sensi dell'art. 415 - di mantenere specifici obblighi informativi allo scopo di assicurare la continuità dei dati disponibili nell'ambito delle metodologie utilizzate per il processo di revisione e valutazione prudenziale.</p>	NUOVA
416	1	2	<p><i>Segnalazioni sulle attività liquide</i> Facoltà, fino all'introduzione di una definizione armonizzata di attività liquide ai sensi dell'art. 460, di fornire criteri-guida per definire le attività liquide da segnalare, tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 509.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>Si ritiene opportuno rimettere alla valutazione degli intermediari la classificazione delle attività liquide.</p>	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
420	2	2	<i>Deflussi di liquidità</i> Facoltà di applicare una percentuale di deflusso fino al 5% per le posizioni fuori bilancio relative a crediti all'esportazione (<i>trade finance</i>) come definiti dall'art. 429 e dall'Allegato I.	Si intende esercitare la discrezionalità. In linea con gli orientamenti maturati a livello comunitario, si ritiene opportuno prevedere un trattamento <i>ad hoc</i> per queste tipologie di attività.	NUOVA
422	4	2	<i>Deflussi su altre passività</i> In attesa dell'introduzione di una definizione uniforme nella normativa europea, facoltà di fornire agli enti orientamenti generali sull'individuazione dei depositi mantenuti dal depositante presso l'ente nel contesto di una "relazione operativa consolidata".	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. Dalle evidenze disponibili, la fattispecie non risulta rilevante a livello nazionale.	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
422	8-9		<p><i>Deflussi su altre passività</i> Facoltà di applicare un trattamento preferenziale ad alcune tipologie di rapporti infragrupo ai fini del calcolo dei deflussi di cassa su base individuale.</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità.</p> <p>Si fa presente che l'applicazione di un trattamento preferenziale rileva solo nel caso in cui non sia stata concessa, ai sensi dell'art. 8, la deroga al rispetto dei requisiti di liquidità su base individuale.</p> <p>Nel caso di concessione alle banche e alle SIM autorizzate in Italia, di tale deroga, il suddetto trattamento preferenziale avrebbe carattere residuale. Esso potrà essere riconosciuto, caso per caso, qualora la deroga generale non possa trovare applicazione a causa del mancato rispetto delle condizioni previste dal regolamento.</p> <p>Resta ovviamente ferma la possibilità di applicare, caso per caso, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, un trattamento preferenziale ai rapporti intercorrenti tra banche/SIM del medesimo gruppo, ma autorizzate in Stati membri diversi, secondo le procedure di cui all'art. 20 del regolamento.</p> <p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.</p>	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
425	4-5		<p><i>Afflussi di cassa</i> Facoltà di applicare un trattamento preferenziale ad alcune tipologie di rapporti infra-gruppo ai fini del calcolo degli afflussi di cassa su base individuale.</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità.</p> <p>Si fa presente che l'applicazione di un trattamento preferenziale ai rapporti infra-gruppo rileva solo nel caso in cui non sia stata concessa, ai sensi dell'art. 8, la deroga al rispetto dei requisiti di liquidità su base individuale. Nel caso di concessione di tale deroga alle banche/SIM autorizzate in Italia, il suddetto trattamento preferenziale avrebbe carattere residuale. Esso potrà essere concesso, caso per caso, qualora la deroga generale non possa trovare applicazione a causa del mancato rispetto delle condizioni previste dal Regolamento.</p> <p>Resta ferma la possibilità di applicare, caso per caso, e nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, un trattamento preferenziale a rapporti intercorrenti tra banche/SIM del medesimo gruppo, ma autorizzate in Stati membri diversi, secondo le procedure di cui all'art. 20 del Regolamento.</p> <p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.</p>	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
Informativa da parte degli enti					
450	1	j	<i>Trasparenza e informativa sulle politiche retributive</i> Facoltà per lo Stato membro o l'autorità competente di richiedere la pubblicazione della remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di gestione o dell'alta dirigenza.	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione in un separato documento di consultazione.	NUOVA
Disposizioni transitorie					
467	2	2	<i>Perdite non realizzate valutate al fair value</i> Facoltà per le autorità competenti di applicare un filtro prudenziale sui titoli di Stato classificati nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita".	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito del documento di consultazione riguardante la disciplina transitoria in materia di fondi propri (cd. <i>phase-in</i>).	NUOVA
468	2	2	<i>Utili non realizzati valutati al fair value</i> A partire dal 2015 facoltà per le autorità di consentire l'inclusione del 100% dei "gains da fair value".	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito del documento di consultazione riguardante la disciplina transitoria in materia di fondi propri (cd. <i>phase-in</i>).	NUOVA
471	1		<i>Facoltà di non dedurre le partecipazioni in imprese assicurative fino al 2022</i> La norma consente di ponderare al 370% le interessenze nelle società di assicurazione subordinatamente al rispetto di determinati requisiti.	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito del documento di consultazione riguardante la disciplina transitoria in materia di fondi propri (cd. <i>phase-in</i>).	NUOVA
473	1		<i>Introduzione di modifiche allo IAS 19</i> La norma consente di applicare un filtro	Si intende esercitare la discrezionalità.	NUOVA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
			prudenziale al fine di rilevare gradualmente nel capitale primario di classe 1 la differenza tra il valore della passività/attività netta per benefici definiti. Tale differenza è ottenuta applicando l'approccio adottato in bilancio con il vecchio IAS 19 con quello risultante dall'applicazione del nuovo IAS 19.	Tale impostazione è coerente con la normativa vigente (cfr. comunicazione della Banca d'Italia dell'8 maggio 2013 - <i>Patrimonio di Vigilanza</i>).	
481	2		<i>Filtri e detrazioni aggiuntivi</i> Possibilità di applicare fino al 31.12. 2014 i metodi I (consolidamento) e II (integrazione e deduzione) previsti dalla direttiva conglomerati 2002/87/CE in alternativa alla deduzione delle partecipazioni nel settore finanziario in assenza dei requisiti di cui all'articolo 49.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità tenuto conto che la previsione cessa di avere efficacia nel 2014. Si richiama l'attenzione sul fatto che un trattamento alternativo alla deduzione delle partecipazioni di cui all'art. 49 è previsto nell'art. 471.	NUOVA
493			<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i>	Sul rapporto tra l'art. 400 e il regime transitorio dell'art. 493 si rinvia al documento di consultazione. Si illustrano qui di seguito, per le lettere da a) a l) dell'art. 493, le scelte che si intenderebbe compiere per le diverse categorie di esposizioni (le quali sono le medesime previste anche dall'art. 400).	

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
493	3	a	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente le esposizioni nella forma di obbligazioni garantite.	<p>Si rinvia al documento di consultazione per dettagli concernenti l'esercizio di tale discrezionalità.</p> <p>Si richiama l'attenzione sul fatto che il presente articolo va analizzato tenendo conto della disciplina a regime di cui all'art. 400, la quale rispetto a quella transitoria prevede a carico dell'autorità nazionale l'obbligo di verificare la sussistenza di due specifiche condizioni concernenti la disciplina della concentrazione dei rischi.</p> <p>Si intende esercitare le discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore.</p> <p>La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4). In particolare, si confermerebbero le attuali ponderazioni 10%, 20% e 50% a seconda dei fattori di ponderazione applicabili nel rischio di credito metodo standardizzato (cfr. Circ. n. 263, Tit. V, Cap. 1, All. A, lett. B.1, C.2 e D.2; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Cap. 9).</p>	VECCHIA
493	3	b	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente i crediti nei confronti di amministrazioni regionali ponderate al 20% e altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni	<p>Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore.</p> <p>La discrezionalità era già presente nella direttiva</p>	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
			regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20%.	2006/48/CE (art. 113.4). In particolare, si confermerebbe l'attuale ponderazione 20% (cfr. Circ. n. 263, Tit. V, Cap. 1, All. A, lett. C.1; Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Cap. 9).	
493	3	c	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente le esposizioni, comprese partecipazioni di vario tipo, verso imprese del gruppo incluse nella vigilanza prudenziale su base consolidata e nella vigilanza supplementare in base alla direttiva 2002/87/CE.	Si intende esercitare la discrezionalità. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4). E' introdotta come novità solo la parte relativa alla vigilanza supplementare. In particolare, si confermerebbe l'attuale ponderazione 0% ad esclusione delle esposizioni verso le imprese soggette a vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 2002/87/CE, ma non soggette a vigilanza consolidata settoriale ai sensi del regolamento, alle quali continuerebbe ad applicarsi il fattore di ponderazione 100%. Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.	VECCHIA
493	3	d	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente crediti e altre esposizioni, comprese le partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE e non è stata esercitata.	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
			della liquidità nell'ambito della rete.		
493	3	e	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di altri enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità, in modo da garantire la continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE e non è stata esercitata.	VECCHIA
493	3	f	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità atteso che l'esenzione non riguarda esposizioni in euro ma si riferisce solo a quelle non denominate in una delle principali valute di scambio. La discrezionalità è stata introdotta dalla direttiva 2009/111/CE che ha modificato sul punto la direttiva 2006/48/CE. In occasione del recepimento della direttiva del 2009, la discrezionalità era stata esercitata applicando l'esenzione a tutte le valute tenuto conto che la previsione era contenuta nella direttiva e tenuto conto di un orientamento espresso della BCE al riguardo.	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
				Si rinvia al documento di consultazione per dettagli.	
493	3	g	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente i crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.	Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4). In particolare, si confermerebbe l'attuale ponderazione 0%.	VECCHIA
493	3	h	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente i crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da una ECAI prescelta sia di elevata qualità (<i>investment grade</i>).	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4) e non è stata esercitata.	VECCHIA
493	3	i	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente il 50% dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I del regolamento e l'80% delle garanzie personali	Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 113.4).	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
			diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi.		
493	3	j	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente le garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE e non è stata esercitata.	VECCHIA
493	3	k	<i>Esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni</i> Facoltà di esentare totalmente o parzialmente crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità. La discrezionalità non era prevista dalle direttive 2006/48/CE - 2006/49/CE.	NUOVA
495	1	1	<i>Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nella metodologia IRB</i> Facoltà di esentare, fino al 31 dicembre 2017, dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di esposizioni in strumenti di capitale.	Si intende esercitare la discrezionalità, in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 154.6) ed è stata esercitata. Si segnala che rispetto al passato il regolamento introduce un obbligo di <i>disclosure</i> con riferimento	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
				agli strumenti ai quali si applica la deroga.	
496	1		<p><i>Obbligazioni bancarie garantite</i></p> <p>Nelle obbligazioni garantite (<i>covered bond</i>) la garanzia sotto forma di titoli di cartolarizzazione di crediti ipotecari residenziali non può superare di norma il 10% dell'ammontare nominale dell'emissione ai fini del riconoscimento del trattamento prudenziale preferenziale. E' prevista, al riguardo, la facoltà di derogare in tutto o in parte - fino al 31 dicembre 2017 e nel rispetto di determinate condizioni - al limite del 10% qualora la garanzia sia costituita da quote di rango primario (senior) emesse dai <i>Fonds Communs de Créances</i> francesi o da equivalenti entità di cartolarizzazione di cui all'art. 129 lett. d) ed e).</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità.</p> <p>La discrezionalità era prevista dalla direttiva 2006/48/CE ed è stata esercitata.</p> <p>Il regolamento ha esteso l'arco temporale di applicazione della deroga.</p>	VECCHIA

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
499	3		<p><i>Leva finanziaria</i></p> <p>Facoltà di consentire, fino al 31 dicembre 2017 e in deroga all'articolo 429.2, il calcolo del coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre qualora gli enti possano non disporre di dati di qualità sufficiente per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha annunciato la possibilità che la frequenza di calcolo del coefficiente di leva finanziaria sia rivista. Allo stato attuale, tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo sulla possibilità di limitare la frequenza di calcolo al solo dato di fine trimestre.</p> <p>Si fa riserva di rivedere tale orientamento alla luce dell'evoluzione dei lavori in corso in sede internazionale.</p>	NUOVA
500	5		<p><i>Disposizioni transitorie – Requisito minimo di Basilea I</i></p> <p>Facoltà, previa consultazione dell'Autorità bancaria europea, di non applicare il <i>floor</i> agli enti autorizzati all'utilizzo dei modelli interni di tipo IRB o AMA.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>In continuità con l'impostazione sin qui adottata, si ritiene di continuare ad applicare il cd. <i>floor</i>, per contenere il rischio modello insito nell'adozione di metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali.</p>	NUOVA
Separazione strutturale ⁽²⁾					

² L'art. 49, par. 2 prevede la possibilità di applicare la deduzione - su base individuale o sub-consolidata - degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata qualora siano adottate le misure per la separazione strutturale delle attività finanziarie..

Regolamento					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Discrezionalità</i>
11	5	1	<p><i>Gruppi bancari soggetti a separazione strutturale delle attività</i></p> <p>Sottoposizione degli enti a vigilanza sub-consolidata quando ciò sia giustificato da specificità del profilo di rischio o della struttura del patrimonio di vigilanza oppure esistano disposizioni legislative nazionali che richiedono la separazione strutturale delle attività nei gruppi bancari.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>La legislazione italiana non prevede misure per la separazione strutturale delle attività nel settore finanziario.</p>	NUOVA
382	4	b	<p><i>Ambito di applicazione del requisito per il rischio CVA</i></p> <p>Facoltà, negli Stati membri in cui esistano disposizioni legislative nazionali che richiedono la separazione strutturale delle attività nei gruppi bancari, di assoggettare le transazioni infragruppo al requisito CVA.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>La legislazione italiana non prevede misure per la separazione strutturale delle attività finanziarie.</p>	NUOVA
395	6	2	<p><i>Limiti alle grandi esposizioni</i></p> <p>Facoltà, negli Stati membri in cui esistano disposizioni legislative nazionali che richiedono la separazione strutturale delle attività nei gruppi bancari, di imporre un limite su base sub-consolidata per le grandi esposizioni infragruppo inferiore al 25% ma non al 15% tra la data di entrata in vigore del regolamento e il 30 giugno 2015 e al 10% dal 1° luglio 2015.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità.</p> <p>La legislazione italiana non prevede misure per la separazione strutturale delle attività finanziarie.</p>	NUOVA

Direttiva					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Significato</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Es. dis.</i>
Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi					
12	3-4		<p><i>Capitale iniziale</i></p> <p>Par. 3: mantenimento in attività degli enti creditizi esistenti al 15 dicembre 1979 che non soddisfano la condizione relativa ai fondi propri distinti.</p> <p>Par. 4: previsione di particolari categorie di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di euro.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare le due discrezionalità.</p> <p>La discrezionalità del par. 3 era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 9) e non era stata esercitata a livello nazionale. In particolare, la fattispecie prevista dal par. 3 non rileva per l'ordinamento italiano; per quanto attiene al capitale minimo (par. 4) le nuove disposizioni in materia di autorizzazione all'attività bancaria (Circ. 263, 14° agg.to del 23/4/2013) hanno elevato a 5 milioni di euro l'importo minimo del capitale iniziale anche per le banche di credito cooperativo.</p>	VECCHIA
21			<p><i>Esenzioni per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale</i></p> <p>Esenzione degli enti creditizi permanentemente affiliati ad un organismo centrale preposto al loro controllo (art. 10 del Regolamento) dagli obblighi in materia di programma di attività e struttura, capitale iniziale, presenza di minimo due persone alla guida dell'ente creditizio, se la legislazione nazionale stabilisce determinate condizioni.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.</p> <p>La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 3) e non era stata esercitata a livello nazionale.</p>	VECCHIA

Direttiva					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Significato</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Es. dis.</i>
Capitale iniziale delle imprese di investimento					
29	2		<p><i>Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento</i></p> <p>Condizioni per l'autorizzazione delle imprese di investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.</p> <p>La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/49/CE (art. 9) e non era stata esercitata a livello nazionale.</p>	VECCHIA
29	3		<p><i>Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento</i></p> <p>Riduzione a 50.000 euro del capitale iniziale delle imprese d'investimento non autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.</p> <p>La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/49/CE (art. 9) e non era stata esercitata a livello nazionale. Si conferma pertanto l'attuale impostazione in base alla quale i livelli di capitale iniziale per le imprese di investimento sono stati ridotti a 120.000 euro.</p>	VECCHIA
32	1	1	<p><i>Clausola di salvaguardia</i></p> <p>Mantenimento dell'autorizzazione delle imprese di investimento e delle imprese locali esistenti prima del 31 dicembre 1995 i cui fondi propri siano inferiori ai prescritti livelli di capitale iniziale.</p>	<p>Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente.</p> <p>La fattispecie non rileva per l'ordinamento italiano.</p> <p>La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/49/CE (art. 10) e non era stata esercitata a livello nazionale.</p>	VECCHIA
Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante					

Direttiva					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Significato</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Es. dis.</i>
40		1- 3	<i>Obblighi di segnalazione</i> Richiesta alle succursali di banche comunitarie di: una relazione periodica sulle operazioni effettuate; informazioni per valutare se la succursale sia "significativa".	Si intende esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 40).	VECCHIA
Scambio di informazioni e segreto d'ufficio					
57	1 - 3		<i>Scambio di informazioni con organi di vigilanza</i> Par. 1: possibilità di scambio d'informazioni fra autorità competenti e 1) autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi o in altri procedimenti analoghi, 2) autorità preposte alla vigilanza nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositi, 3) autorità responsabili della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari. Par. 3: possibilità di scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati dell'individuazione delle violazioni del diritto societario.	Si intende esercitare le due discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. Le discrezionalità erano già presenti nella direttiva 2006/48/CE (art. 48).	VECCHIA

Direttiva					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Significato</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Es. dis.</i>
57	4		<i>Scambio di informazioni con organi di vigilanza</i> Possibilità di estendere lo scambio di informazioni relative all'accertamento delle violazioni di diritto societario anche quando l'autorità competente o l'organismo deputato si avvalgano per l'accertamento di persone non appartenenti alla funzione pubblica.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 48).	VECCHIA
59	1.1 - 2		<i>Trasmissione delle informazioni ad altri organismi</i> Par. 1.1: comunicazione di informazioni a servizi delle amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi. Par. 2: comunicazione di informazioni relative alla vigilanza prudenziale degli enti a commissioni parlamentari di inchiesta, corti dei conti e altri organismi di indagine.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. Le discrezionalità erano già presenti nella direttiva 2006/48/CE (art. 50). In particolare la fattispecie di cui al paragrafo 1.1 non rileva per l'ordinamento italiano. Per quanto attiene al paragrafo 2, si fa presente che la comunicazione di informazioni è disciplinata, secondo necessità, dalle leggi istitutive delle commissioni parlamentari di inchiesta e degli altri organismi di indagine; gli scambi d'informazioni con la Corte dei conti sono già disciplinati dall'articolo 7 TUB.	VECCHIA
Poteri di vigilanza, poteri sanzionatori e diritto di ricorso					
65	1		<i>Sanzioni e misure amministrative</i> Facoltà di non introdurre sanzioni amministrative per fattispecie già coperte da norme penali.	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito di un apposito documento di consultazione.	NUOVA

Direttiva					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Significato</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Es. dis.</i>
68	1	2	<i>Pubblicazione sanzioni ancora appellabili</i>	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito di un apposito documento di consultazione .	NUOVA
Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno					
76	3	4	<i>Trattamento dei rischi</i> Facoltà di far coincidere i comitati rischi e di controllo interno (il comitato <i>audit</i> è quello previsto dalla direttiva sulla revisione contabile) negli enti considerati non significativi; la regola-base prevede che gli enti significativi abbiano un comitato rischi interno all'organo di gestione.	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito di un apposito documento di consultazione.	NUOVA
91	6		<i>Organo di gestione</i> Facoltà di autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un ulteriore incarico di amministratore non esecutivo. La direttiva impone precisi limiti al cumulo degli incarichi per gli esponenti delle banche considerate “ <i>significant</i> ” dalle autorità nazionali ma ammette che l'autorità di vigilanza possa autorizzare l'assunzione di un incarico in più rispetto a quelli definiti nella direttiva stessa.	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito di un apposito documento di consultazione.	NUOVA
94	1	g.(i)	<i>Componenti variabili delle remunerazioni</i>	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito di un apposito documento di consultazione.	NUOVA
94	1	g.(ii)	<i>Componenti variabili delle remunerazioni</i>	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito di un apposito documento di consultazione.	NUOVA

Direttiva					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Significato</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Es. dis.</i>
94	1	g.(iii)	<i>Componenti variabili delle remunerazioni</i>	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito di un apposito documento di consultazione.	NUOVA
94	1	1.2	<i>Componenti variabili delle remunerazioni</i>	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito di un apposito documento di consultazione.	NUOVA
Vigilanza su base consolidata					
108	1	2	<i>Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno</i> Facoltà di esonerare gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo (cfr. art. 10 del Regolamento) dall'obbligo di porre in essere strategie e processi per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno a fronte della natura e del livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti (cfr. art. 73 della Direttiva).	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. La fattispecie non rileva per l'ordinamento italiano. La discrezionalità era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 3).	VECCHIA
111	5		<i>Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata</i> Facoltà di derogare, di comune accordo tra le autorità competenti coinvolte, ai criteri ordinari per l'individuazione dell'autorità competente per la vigilanza consolidata indicati nei par. 3 e 4 del medesimo art. 111.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. La facoltà era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 126).	VECCHIA

Direttiva					
<i>Articolo</i>	<i>Paragrafo</i>	<i>Sotto-paragrafo/Lettera</i>	<i>Significato</i>	<i>Orientamento e motivazione</i>	<i>Es. dis.</i>
115	2		<i>Accordi di coordinamento e cooperazione</i> Con un accordo bilaterale, le autorità di vigilanza su una filiazione possono delegare la propria responsabilità di vigilanza alle autorità che esercitano la vigilanza sull'impresa madre.	Si intende <u>non</u> esercitare la discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione vigente. La facoltà era già presente nella direttiva 2006/48/CE (art. 131).	VECCHIA
129	2		<i>Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer)</i> Facoltà di esonerare le imprese di investimento di minori dimensioni dall'obbligo di detenere il <i>Capital Conservation Buffer</i> .	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito di un separato documento di consultazione (cd. <i>phase-in</i>).	NUOVA
130	2		<i>Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (Countercyclical Capital Buffer)</i> Facoltà di esonerare le imprese di investimento di minori dimensioni dall'obbligo di detenere il <i>Countercyclical Capital Buffer</i> .	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito di un separato documento di consultazione (cd. <i>phase-in</i>).	NUOVA
Disposizioni transitorie e finali					
152		1-2	<i>Obblighi di segnalazione</i> (norma temporanea per effetto dell'art. 151) Richiesta alle succursali di banche comunitarie di una relazione periodica, a fini statistici, sulle operazioni effettuate.	Si intende esercitare le discrezionalità in modo da garantire continuità con l'approccio adottato nella regolamentazione in vigore. Le discrezionalità erano già presenti nella direttiva 2006/48/CE (art. 29).	VECCHIA

160	6		<i>Periodo transitorio per i capital buffer</i>	La discrezionalità in questione sarà oggetto di valutazione nell'ambito del documento di consultazione (cd. <i>phase-in</i>).	NUOVA
-----	---	--	---	--	-------